

**ALLEGATO A-V2
FOGLIO PATTI E CONDIZIONI PER FORNITURE E SERVIZI**

Art. 1 (Ambito applicativo)

Il Foglio Patti e Condizioni per quanto applicabile ha valore di disciplina generale, che si pone a corredo dell'offerta fatta all'Università degli Studi di Udine (nel seguito anche Ente o Università).

Le clausole inserite nel presente documento integrano e modificano le eventuali disposizioni contenute nelle Condizioni Generali di Contratto relative ai Bandi del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione di cui all'art. 328 del D.P.R. 207/2010).

Per le acquisizioni di beni e/o servizi che richiedano la predisposizione di un apposito avviso, condizioni di fornitura/servizio, lettera d'invito, capitolato speciale, disciplinare di gara, le disposizioni ivi contenute prevarranno su quelle del presente Foglio Patti e Condizioni.

Gli operatori economici con la partecipazione alla selezione accettano i contenuti del presente Foglio Patti e Condizioni.

Art. 2 (Normativa di riferimento)

Per le fattispecie non espressamente disciplinate negli articoli che seguono, trova applicazione in via suppletiva la seguente normativa:

- il Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 163/2006);
- il Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti Pubblici (DPR 207/2010);
- la disciplina di cui al RD 827/1924;
- la disposizioni contenute nel Codice Civile
- le disposizioni contenute nel Regolamento Generale di Amministrazione Finanza e Contabilità e nel Regolamento per la Gestione delle Operazioni in Economia dell'Università di Udine;

Art. 3 (Offerta)

Non sono ammesse offerte che per la determinazione del valore economico o degli elementi essenziali facciano espresso rinvio a offerte presentati da altri operatori economici.

L'offerta deve essere sottoscritta dal titolare della ditta o dal suo legale rappresentante.

Le offerte devono avere una validità di almeno 180 giorni, decorrenti dalla data di scadenza del termine per la relativa presentazione.

Art. 4 (Documentazione allegata all'offerta)

I documenti e le autocertificazioni richieste per l'ammissione alla selezione devono essere prodotte unitamente all'offerta, entro il termine previsto per la sua presentazione. La documentazione sopra descritta deve essere valida alla data di scadenza del termine di presentazione.

Art. 5 (Campioni)

Negli appalti per la fornitura di beni, l'Università può chiedere la presentazione dei campioni riconoscibili della merce da fornire. In tal caso sono esclusi dalla gara i concorrenti che non abbiano presentato i campioni nei termini e nei luoghi prescritti.

I campioni non deteriorabili presentati dall'aggiudicatario, o le parti di essi non utilizzate per le prove tecnico-merceologiche disposte dall'Università, riconoscibili mediante contrassegni, restano depositati per tutta la durata della fornitura presso l'Università a garanzia del suo regolare svolgimento. Ad essi sarà fatto riferimento ogni volta che dovessero insorgere contestazioni in ordine alla qualità della merce consegnata.

I campioni consegnati dalle ditte aggiudicatrici vengono restituiti solo dopo che il contratto abbia avuto completa esecuzione, purché non abbiano modico valore economico. In ogni caso la restituzione avverrà nelle condizioni in cui gli stessi verseranno al termine dei processi di controllo, i quali potranno avervi apportato considerevoli alterazioni strutturali.

Gli operatori economici dovranno farsi carico di ritirare i propri campioni entro il termine che verrà comunicato dall'Ente. I campioni non ritirati entro tale termine, resteranno acquisiti in proprietà all'Ente.

Art. 6 (Aggiudicazione)

Le forniture sono aggiudicate in base al criterio del prezzo più basso oppure dell'offerta economicamente più vantaggiosa quando sia necessario rapportare il prezzo alla qualità dei prodotti o dei servizi da acquisire.

L'Ente conserva la facoltà di revocare gli atti di gara e di non dare luogo all'aggiudicazione qualora sussistano ragioni di interesse pubblico, che verranno debitamente esplicitate nel provvedimento di revoca.

Art. 7 (Direttore dell'esecuzione del contratto)

L'Ente prima dell'esecuzione del contratto potrà nominare un direttore dell'esecuzione del contratto.

Art. 8 (Avvio dell'esecuzione del contratto)

L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dall'Ente per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'esecutore non adempia, l'Ente ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Art. 9 (Adempimenti contrattuali)

La consegna dei beni deve essere effettuata nelle quantità, tempi, modalità e luoghi volta per volta indicati nell'ordine dell'Università.

Il fornitore deve effettuare le consegne dei beni a proprio rischio, assumendo a proprio carico le spese di ogni natura, quali a titolo esemplificativo quelle relative al trasporto, imballo, facchinaggio e così via.

All'atto di ogni consegna, il fornitore deve presentare all'addetto al ricevimento, il documento accompagnatorio in duplice esemplare, nel quale risultino dettagliatamente indicate specie e quantità dei singoli beni forniti. Una copia sottoscritta dal ricevente, sarà restituita al fornitore o all'incaricato della consegna.

Gli imballaggi a protezione della merce consegnata devono essere conformi alle disposizioni del d.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e successive modifiche che disciplinano la gestione dei rifiuti. In particolare, la merce deve essere custodita all'interno di protezioni ad ingombro contenuto e possibilmente realizzate con materiale biodegradabile.

Sono a carico dell'aggiudicatario le spese per eventuali procedimenti di smaltimento, ritiro, raccolta degli imballaggi ed assimilabili.

Inoltre, sono a carico dell'aggiudicatario le spese comunque connesse alla fornitura e quelle relative alle perizie che si rendessero necessarie per verificare la qualità dei beni. La disciplina di cui al presente articolo trova adeguata applicazione, anche nel caso di erogazione di servizi.

Art. 10 (Ordinativi)

Le forniture potranno essere eseguite solo se precedute da ordine scritto dell'Ente.

Art. 11 (Divieto di modifiche introdotte dall'esecutore)

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è approvata dall'Ente nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nell'articolo 311 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente.

Art. 12 (Varianti introdotte dall'Ente)

L'Ente può introdurre variazioni al contratto nei seguenti casi:

- a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- b) per cause imprevedute e imprevedibili, accertate dal responsabile del procedimento o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;
- c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto.
- d) nell'esclusivo interesse dell'Ente, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, entro i limiti e condizioni stabilite dall'art. 311 del DPR 207/2010.

Inoltre, l'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale, non comportanti maggiori oneri per l'esecutore e che siano ritenute opportune dall'Ente.

Art. 13 (Variazioni entro il 20%)

La quantità dei beni o servizi da fornire, indicata negli avvisi di gara e nelle richieste di offerta, ha per l'Ente valore indicativo. Il fornitore nei casi elencati alla a), b), c) del precedente articolo è, pertanto, tenuto a consegnare i beni o ad effettuare i servizi sia per le maggiori come per le minori quantità rispetto a quelle indicate nell'avviso di gara, nei limiti di 1/5 di quest'ultima o del valore del contratto, senza aver diritto a reclamare, per tale motivo, indennità o compensi di sorta fatta eccezione, in caso di incremento della fornitura, del corrispettivo per la maggiore quantità di beni o servizi richiesti. In questo caso il corrispettivo verrà attribuito alle medesime condizioni contrattuali pattuite per l'intera fornitura.

Nel caso in cui la variazione superi tale limite l'Ente procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell'esecutore.

Inoltre, ed in alternativa, l'Ente si riserva di chiedere una variazione della fornitura, entro i limiti del 20% del valore dell'appalto, ai sensi dell'art. 11 del RD 2440/1923, alle medesime condizioni contrattuali pattuite per l'intera fornitura.

Art. 14 (La sospensione dell'esecuzione del contratto)

L'Ente può ordinare la sospensione dell'esecuzione delle prestazioni del contratto qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione. Di tale sospensione verranno fornite le ragioni all'affidatario. Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, l'Ente disporrà la ripresa dell'esecuzione indicando il nuovo termine ultimo di esecuzione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.

Art. 15 (Verifica di conformità)

L'esecuzione dell'appalto è soggetto a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto. La verifica di conformità è avviata entro venti giorni dall'ultimazione della prestazione.

L'Ente si riserva di condurre la verifica di conformità nel corso dell'esecuzione in ogni caso in cui ne ravvisi l'opportunità.

La verifica di conformità di un intervento verrà conclusa non oltre 30 giorni dall'ultimazione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Art. 16 (Non conformità delle prestazioni)

L'Ente ha il diritto di respingere, ed il fornitore l'obbligo di ritirare, i beni che risultassero di caratteristiche diverse dai campioni depositati in sede di aggiudicazione delle forniture, ovvero di qualità diversa da quella pattuita o, per altre ragioni, inaccettabili. In tal modo il fornitore, oltre alla refusione delle eventuali spese peritali sostenute, dovrà provvedere alla sostituzione dei beni, nel termine che gli verrà indicato, con altri corrispondenti alla qualità stabilita.

Qualora i beni contestati non venissero tempestivamente ritirati dal fornitore, l'Ente non risponderà della loro perdita o deterioramento durante la temporanea custodia.

In caso di mancata o ritardata sostituzione, specie qualora trattasi di generi di immediato consumo, l'Ente si riserva la facoltà di approvvigionarsi degli stessi altrove, con spese a totale carico del fornitore aggiudicatario, il quale non potrà fare opposizione o sollevare eccezioni sulla qualità e sui prezzi dei beni così acquistati.

La disposizione contenuta nel precedente comma si applica anche per consegne di beni in quantità inferiori a quelle ordinate.

La disciplina di cui al presente articolo trova adeguata applicazione, anche nel caso di erogazione di servizi.

Art. 17 (Penali in caso di ritardo)

In caso di mancato rispetto del termine di consegna della merce o di esecuzione dei servizi, potrà essere applicata una penale a carico del fornitore inadempiente, fino al 0,1% dell'importo dell'ordinazione per ogni giorno di ritardo, previa contestazione formale a mezzo PEC o a mezzo fax o lettera raccomandata. La ditta sarà invitata a fornire spiegazioni e giustificazioni entro un termine di 3 giorni.

Se il termine di consegna della merce o di esecuzione dei servizi avesse rilevanza essenziale, il ritardo potrà comportare l'immediata risoluzione del contratto.

Il recupero delle penalità potrà essere anche effettuato sulla garanzia definitiva, che dovrà essere immediatamente reintegrata.

Art. 18 (Fatturazione-Pagamenti-Tracciabilità flussi finanziari)

La fatturazione non potrà essere antecedente alla consegna effettiva della merce. Non potranno essere richiesti anticipi o acconti sulle forniture ordinate. Le fatture dovranno essere inviate a mezzo PEC al seguente indirizzo: amce@postacert.uniud.it.

Le fatture dovranno riportare anche il CIG dell'affidamento, la data e il numero dell'ordinativo di fornitura. In caso di recapito diverso o di contenuto minimo non conforme, l'Università non potrà rispettare i termini di pagamento indicati nel seguito.

I pagamenti avverranno con presentazione di regolari fatture tra i 30 e 60 gg. dalla data di ricezione, a seguito di esito positivo dei controlli sul fornitore previsti dalla normativa vigente.

L'aggiudicatario dovrà assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e i pagamenti saranno effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario/postale sul conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, che l'aggiudicatario comunicherà all'Università di Udine ai sensi della suddetta Legge.

Per effetto di nuove disposizioni normative a decorrere dal 31.03.2015 l'Università potrà provvedere al pagamento delle sole fatture emesse in forma elettronica^[1] dai fornitori, pertanto non potrà accettare fatture.pdf inviate via PEC. Le fatture elettroniche dovranno anche contenere il codice IPA dell'Amministrazione. Sarà cura dell'Università fornire ulteriori comunicazioni in relazione ai codici da inserire nella fattura elettronica e alle modalità di inoltro delle stesse.

Art. 19 (Garanzie per la regolare esecuzione del contratto)

All'affidatario potrà essere richiesta garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento da parte dell'Università, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Art. 20 (Revisione dei prezzi delle forniture)

Le forniture di beni e servizi ad esecuzione immediata o che si esauriscano entro un anno dall'affidamento non danno diritto ad alcuna revisione del prezzo, mentre per i contratti di durata superiore all'anno, a condizione che si configurino come contratti ad esecuzione periodica e continuativa, verrà operata la revisione del prezzo.

Per il calcolo degli aggiornamenti del prezzo, qualora non siano disponibili gli indici ISTAT, potranno essere utilizzati gli strumenti orientativi ritenuti più idonei tra i quali rientrano gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati editi dalla Camera di commercio del comune di Udine.

In ogni caso la revisione prezzi non potrà operare prima del decorso del primo anno di durata contrattuale, non ha efficacia retroattiva e viene concordata tra le parti, su istanza adeguatamente motivata della parte interessata.

Art. 21 (Proroga contrattuale)

Il contratto potrà essere prorogato alle stesse condizioni contrattuali per un periodo complessivamente non superiore a mesi 6.

La proroga contrattuale viene richiesta dall'Ente alle condizioni originarie.

La controparte è tenuta a comunicare la propria disponibilità a prorogare il contratto entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta dell'Ente.

Art. 22 (Cessione del contratto)

È vietata la cessione anche parziale del contratto ed il subentro di soggetti estranei nei rapporti obbligatori sorti con l'Università.

Non è considerata cessione del contratto la trasformazione della veste giuridica del soggetto contraente compresa la cessione d'azienda o del ramo d'azienda che comporti il trasferimento dell'intera organizzazione aziendale o di una porzione della stessa.

Art. 23 (Contratto)

I contratti saranno stipulati in forma di corrispondenza commerciale. Se il fornitore richiede altra modalità, saranno a suo carico le spese di bollo, scritturazione, copie di eventuali registrazioni del contratto, diritti di segreteria secondo le tariffe di legge, nonché, ove sia fatto ricorso al notaio, le conseguenti spese notarili.

Art. 24 (Recesso unilaterale)

L'Università si riserva la facoltà di recedere dal contratto a sua discrezione e in ogni momento, ai sensi dell'art. 1373 C.C., con preavviso di almeno 30gg decorrenti dalla data di ricezione, da parte dell'Appaltatore, della relativa comunicazione. In tale ipotesi l'Università resta obbligata al pagamento delle sole fatture emesse in relazione alle prestazioni eseguite alla data in cui il recesso ha efficacia. L'Appaltatore non avrà altro a pretendere per qualsiasi titolo e in particolare per l'anticipato scioglimento del rapporto contrattuale.

L'Università potrà inoltre avvalersi del diritto di recesso nei modi e termini stabiliti art. 1 comma 13 del Decreto Legge N. 95 del 6/7/2012 "Spending Review" convertito dalla Legge N. 135 del 7 Agosto 2012

Art. 25 (Risoluzione)

Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, si intende risolto di diritto il contratto in caso di:

- fallimento dell'Appaltatore;
- non veridicità o venir meno degli impegni assunti dall'Appaltatore in sede di offerta;
- inadempimento dell'Appaltatore rispetto alle prestazioni e agli obblighi contrattuali, che si protragga oltre il termine assegnato dall'Università per porre fine all'inadempimento, fermo restando l'applicazione delle penali previste;
- cessione del contratto a terzi o subappalto non autorizzato;
- frode o grave negligenza nell'adempimento degli obblighi contrattuali;
- inadempienza accertata o violazione di legge in merito agli obblighi in materia di rapporto di lavoro del personale, inottemperanza rispetto alle norme sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie;
- negli altri casi previsti dalla normativa vigente o dalla documentazione di gara.

La risoluzione si verifica di diritto mediante comunicazione unilaterale dell'Università all'Appaltatore senza che questi abbia nulla a pretendere, salvo il pagamento dei corrispettivi per le prestazioni di servizio regolarmente rese.

A seguito della risoluzione del contratto, l'Università si riserva il diritto di affidare ad altri la fornitura, in danno della Ditta inadempiente.

In tutte le ipotesi di risoluzione sopra elencate l'Università provvederà ad incamerare l'intero importo della cauzione, fatto salvo il risarcimento per il maggior danno subito. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata A/R. In ogni caso, resta fermo il diritto dell'Università al risarcimento dell'ulteriore danno.

Fermo restando quanto previsto nel presente articolo e nei casi di cui all'art. 140, D.Lgs. n. 163/2006, l'Università potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara e risultati dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamente delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall'aggiudicatario in sede di offerta.

Art. 26 (Luogo di esecuzione e Foro competente)

Ai fini dell'esecuzione del contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, la ditta aggiudicataria dovrà comunicare espressamente il proprio domicilio. Le controversie che dovessero insorgere tra le parti, relativamente all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto saranno definite mediante il ricorso agli accordi bonari di cui all'art. 240 del Codice dei contratti ed all'esito di questi deferite al giudizio arbitrale a norma dell'art. 241 del Codice dei contratti. Qualora la controversia debba essere definita dal giudice, sarà competente il Tribunale di Udine.

Art. 27 (Trattamento dati) Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. del 30.06.2003 n. 196 l'Università tratterà i dati degli operatori economici ai soli scopi amministrativi e fiscali.

^[1] L'art. 1 commi 209 e 214, della Legge 14.12.2007, n. 244 ha introdotto l'obbligo di emettere la **fattura elettronica** nei rapporti con la pubblica amministrazione. Il D.M. 3.05.2013 n. 55 ha indicato le regole tecniche, mentre il D.L. 66/2014 convertito con la L. 23.06.2014 n. 89 ha previsto la decorrenza dell'obbligo a partire dal 31.03.2015.

Luogo e data

Letto e sottoscritto,
IL LEGALE RAPPRESENTANTE